

Allegato 1 - docenti. Chiarimenti sull'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie interne

Tutti i titoli (di servizio, di famiglia e generali) vanno valutati secondo quanto previsto dalla tabella comune di valutazione allegata al contratto e con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle domande volontarie.

- Nelle graduatorie interne il punteggio per il “ricongiungimento alla famiglia” (e/o per la cura al familiare) si intende come “esigenza di non allontanamento” e spetta per il comune o l’ambito o tutti gli ambiti che comprendono il comune di residenza, coincidenti con la titolarità di scuola.

- Questo punteggio spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (ovvero che non comprendono l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. I docenti hanno titolo a vedersi attribuito tale punteggio anche nel caso in cui sia presente un plesso/sede nel comune di residenza dei familiari considerato nel medesimo organico dell’autonomia in cui si è titolari.

- Valutazione del servizio. Il servizio prestato nel ruolo attuale vale 6 punti l’anno a partire dalla decorrenza giuridica della nomina e con l’esclusione dell’anno in corso. Vale sempre 6 punti nel ruolo di attuale titolarità il servizio prestato in ruolo diverso a seguito di provvedimento di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria. Al contrario, il servizio prestato in ruolo diverso, avendo avuto in quel ruolo anche la titolarità (ad es. il periodo di ruolo antecedente un passaggio di ruolo), vale 3 punti l’anno.

Sono da considerare diversamente i ruoli della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e ruolo dei diplomati nell’ambito del secondo grado. Ai fini delle graduatorie interne il servizio prestato in ruolo diverso è assimilato al pre-ruolo (e quindi con punteggio ridotto oltre i 4 anni) nel caso in cui dall’infanzia/primaria si sia transitati nella secondaria di 1° e 2° grado (o viceversa). Il periodo relativo ad una retrodatazione giuridica della nomina vale 6 punti l’anno se coperto da effettivo servizio nel ruolo attuale. Se non è stato prestato alcun servizio o se è stato prestato in ruoli diversi spettano 3 punti l’anno. Per il servizio pre-ruolo spettano 3 punti l’anno, se prestato per almeno 180 giorni, ma solo per i primi 4 anni (a differenza della mobilità volontaria dove tutti gli anni valgono 3 punti),

mentre dopo i 4 anni si valuta per 2/3 (cioè 2 punti l'anno).

Il punteggio per il servizio prestato con il titolo sul sostegno vale doppio, se si chiede la mobilità verso tale tipologia di posto, oppure vale doppio ai fini della graduatoria per l'individuazione del perdente posto su sostegno.

- Servizio continuativo. Spettano 2 punti l'anno (con esclusione dell'anno in corso) fino al 5° anno continuativo di servizio nella scuola e 3 punti oltre il 5° anno. Per il punteggio della continuità nella formulazione della graduatoria interna non opera il limite minimo dei 3 anni, come per la mobilità volontaria (vedi nota 5-bis), in quanto se ne ha diritto a partire dall'anno successivo a quello di servizio nella scuola (non si valuta mai l'anno in corso).

I docenti trasferiti d'ufficio nell'ottennio che hanno sempre richiesto di rientrare nella ex-scuola/comune e lo hanno ottenuto, mantengono tutto il punteggio della continuità anche per gli anni che hanno prestato servizio in altre scuole (negli 8 anni possibili come limite temporale massimo).

Nella scuola primaria dall'a.s. 1998/1999 (nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie di montagna e piccole isole dall'a.s. 1999/2000), l'introduzione dell'organico funzionale non costituisce (da quel momento in poi) soluzione di continuità nel servizio prestato nei vari plessi. Al contrario, il trasferimento ottenuto in precedenza all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo a seguito di domanda di trasferimento, ha interrotto la continuità. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l'introduzione dell'organico unico dell'autonomia per quanto riguarda le secondarie di 1° e 2° grado, laddove la titolarità era (prima dell'a.s. 2016/2017) specifica di singola sede o ordinamento poi confluiti. Eventuale trasferimento ottenuto in precedenza ha già interrotto la continuità.

Per gli anni antecedenti al servizio prestato nell'attuale scuola, ai fini sempre della graduatoria interna, spetta 1 punto l'anno per tutto il servizio prestato in scuole dell'attuale comune (sede) senza interruzione di continuità (NB: tale punteggio di continuità sul comune riguarda gli anni antecedenti l'attuale scuola e dunque non è cumulabile con quello di continuità nella scuola per lo stesso anno). Inoltre la continuità è riconosciuta anche in tutti i casi di mancata prestazione del servizio nella scuola per assenza dovuta a motivi di salute,

gravidanza, congedi per maternità e parentali, mandato politico e amministrativo, comandi, esoneri sindacali, al CSPI, servizio di leva o sostitutivo servizio civile (solo se prestato in costanza di rapporto d'impiego), incarico di presidenza, partecipazione a commissioni di concorso, dimensionamento della scuola, utilizzazione sul sostegno, utilizzazione degli insegnanti della scuola primaria, anche in altra sede, sull'insegnamento della lingua straniera.

Non interrompe la continuità né l'utilizzo nei licei musicali, né la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità. La continuità didattica è, al contrario, interrotta a seguito di assegnazione provvisoria volontaria (o di precedente trasferimento annuale volontario) e dall'esonero dall'insegnamento per motivi di studio, di dottorato o a seguito di borse di studio (ad es. assegno di ricerca) concesso a norma della legge 476/84 (vedi note comuni) o del contratto di lavoro. Anche il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 del Ccnl/07 interrompe la continuità, se di durata superiore ai 180 giorni l'anno.

Ai docenti di sostegno ex DOS viene valutata la continuità del servizio prestato ininterrottamente per almeno un triennio nell'attuale scuola (nota 5 alla tabella titoli), anche se l'effettiva titolarità nell'organico della scuola è acquisita dal 1° settembre 2016.

- Una tantum. Se per tre anni consecutivi (a partire dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2007/2008) non si è presentata affatto domanda di trasferimento o passaggio provinciale, si ha diritto all'attribuzione "una tantum" di 10 punti in più. Per questa attribuzione, il docente deve avere prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l'anno scolastico 2000/2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all'anno scolastico 2007/2008.

NB: a far data dalla mobilità per l'anno scolastico 2006/2007 non è stato più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus dei 10 punti, né sarà possibile in futuro. Si tratta, pertanto di un diritto non più acquisibile.

L'interessato deve dichiarare nello specifico allegato all'OM gli anni consecutivi in cui non ha presentato la domanda. Si perde (o si è perso) il diritto al suddetto punteggio "una tantum" (i 10 punti) qualora si sia ottenuto successivamente, a seguito di domanda volontaria, un trasferimento o un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale.

Non si perde (o non si è perso) se il trasferimento su altra scuola nella provincia è avvenuto nel corso dell'ottennio di fruizione del diritto di precedenza di rientro nella ex sede/comune.

- Chiarimenti sul punteggio per le esigenze di famiglia. Si valutano le varie esigenze di famiglia se in possesso entro la data di scadenza della domanda ad eccezione dell'età dei figli: viene assegnato il punteggio per i figli che compiono i 6 o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i trasferimenti.

La residenza del coniuge (o parte dell'unione civile), dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione sostitutiva. È necessario che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica sia anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale. Si prescinde da questa condizione nel caso di figli neonati (entro la data di scadenza delle domande) e nel caso di ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro.

La cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o disabilità fisica o mentale, si trovi nella assoluta o permanente impossibilità di lavorare, va documentato con certificazione o copia autenticata da parte dell'ASL o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato dell'istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere documentato dall'ente pubblico ospedaliero o dalla ASL o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito

solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica. Il punteggio per il ricongiungimento o cura spetta per le scuole del comune di residenza e per l'ambito o gli ambiti che comprendono il comune "anche se coincidenti" con la titolarità di scuola o di ambito.

- Chiarimenti sulla valutazione dei titoli generali. Si valutano se in possesso alla data di scadenza della domanda. Il punteggio del superamento di un pubblico concorso ordinario per esami a posti per l'immissione in ruolo nella scuola (12 punti) è attribuito per il superamento dello stesso nel medesimo grado di scuola o grado/livello superiore a prescindere se poi l'immissione in ruolo sia avvenuta per effetto o meno del concorso, salvo per l'accesso agli insegnamenti appartenenti allo stesso ambito disciplinare, con idoneità conseguita in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/99. I gradi sono rispettivamente: materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado (nota 1 alle tabelle e nota 10). Il concorso a posti di personale educativo è da considerare di pari grado a quello per la scuola primaria (e viceversa). I concorsi a posto di personale direttivo ed ispettivo sono considerati di livello superiore. Non valgono invece altri concorsi nel pubblico impiego e simili, se espletati in comparto diverso dalla scuola. Gli ex corsi speciali o sessioni riservate di concorso e la p soli fini del conseguimento dell'abilitazione non danno diritto a punteggio (SSIS, TFA o PAS).

Riguardo al concorso per titoli ed esami del personale docenti D.D.G. n. 105, 106, 107 del 23 febbraio 2016 il relativo punteggio viene attribuito agli interessati utilmente collocati nelle graduatorie di merito.

- Le specializzazioni post-universitarie valgono solo se attinenti l'ambito delle scienze dell'educazione e/o delle discipline insegnate. Idem per i corsi di perfezionamento. I master si valutano 1 punto al pari dei corsi di perfezionamento; in caso di corsi conseguiti in contemporanea (cioè nello stesso anno scolastico), se ne valuta uno soltanto. I diplomi di perfezionamento

post-universitari almeno biennali e con esami specifici per ogni materia del corso, sono assimilati ai corsi di specializzazione. Non si valuta il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno né i titoli rilasciati dalle SSIS (vedasi nota 11 bis) in quanto titoli validi per l'accesso o per la mobilità professionale e non titoli meramente aggiuntivi. Analogamente non si valuta il diploma di laurea in scienza della formazione primaria per lo stesso grado di titolarità in quanto titolo di accesso al ruolo (nota 12): è titolo aggiuntivo, la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo-infanzia per chi è in ruolo nella scuola primaria e viceversa.

La laurea triennale o il diploma accademico di I° livello (AFAM) che consente la prosecuzione del ciclo e l'accesso alla laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di II° livello (AFAM), qualora conseguito non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio.

La somma complessiva dei punteggi relativi a tali titoli non può superare i 10 punti con esclusione del concorso.

- Documentazione per la graduatoria interna. Valgono le stesse regole generali dei trasferimenti: ad eccezione delle documentazioni mediche, si autocertifica tutto con dichiarazione personale sostitutiva (ai sensi dell'art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni).

La scuola è tenuta a porre in essere idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Allegato 2 - personale ATA. Chiarimenti sull'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie interne

Per la valutazione dei vari titoli si fa riferimento alla tabella di valutazione allegata al contratto.

- Servizio. Si valuta fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

- Ricongiungimento al coniuge o alla famiglia. Nelle graduatorie interne il punteggio viene assegnato solo quando la scuola di titolarità è nel comune di residenza del coniuge o del familiare. La valutazione del punteggio del coniuge (o parte dell'unione civile), che si configura in sostanza come esigenza di "non allontanamento", spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili alle quali possa accedere il personale

interessato (ad esempio per gli assistenti tecnici quando non ci sono laboratori compresi nell'area).

- Punteggio di continuità. Sono 8 punti l'anno fino al 5° anno e 12 oltre il 5° anno e spettano per il servizio prestato nello stesso profilo rispetto alla scuola di attuale titolarità e, per gli anni antecedenti, rispetto alla sede (comune) di attuale titolarità (4 punti l'anno). Non interrompe la continuità la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità, oltre a tutti i casi di mancata prestazione del servizio nella scuola per assenza dovuta a motivi di salute, gravidanza, congedi per maternità e parentali, mandato politico e amministrativo, comandi, esoneri sindacali, al CSPI, servizio di leva o sostitutivo servizio civile (solo se prestato in costanza di rapporto d'impiego), Il punteggio della continuità sulla scuola non è cumulabile, per gli stessi anni, con quello sul comune (sede).

- Una tantum. Se per tre anni consecutivi (a partire dall'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008) non si è presentata la domanda di trasferimento o il passaggio di profilo provinciale, si ha diritto all'attribuzione "una tantum" di 40 punti in più. Perché ciò si sia potuto realizzare il lavoratore deve avere prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l'anno scolastico 2000/2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all'anno scolastico 2007/2008.

NB: a far data dalla mobilità per l'anno scolastico 2006/2007 non è stato più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus dei 40 punti, né sarà possibile in futuro. Si tratta, pertanto di un diritto non più acquisibile.

L'interessato deve dichiarare nello specifico allegato all'OM gli anni consecutivi in cui non ha presentato la domanda. Si perde (o si è perso) il diritto al suddetto punteggio "una tantum" (i 40 punti) qualora si sia ottenuto negli anni successivi a seguito di domanda volontaria, un trasferimento o un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale.

- Chiarimenti sul punteggio per le esigenze di famiglia. La residenza del coniuge (o parte dell'unione civile), dei genitori o dei figli va documentata con

certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione personale sostitutiva in cui va indicata la data di decorrenza (anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione della OM). Si prescinde da questa condizione nel caso di figli neonati (entro la data di scadenza delle domande) e nel caso di

ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro. La cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o disabilità fisica o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare, va documentata con certificazione o copia autenticata da parte dell'ASL o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere documentato dall'ente pubblico ospedaliero o dalla ASL o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica.

- Pubblico concorso. Il punteggio per il superamento di un pubblico concorso per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Per le altre qualifiche viene valutato il possesso di idoneità conseguita in concorsi per profili superiori a quello di appartenenza, ivi compresa l'inclusione nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo superiore in attuazione dell'art. 9 del Ccni 3 dicembre 2009.

- Documentazione per la graduatoria interna. Valgono le stesse regole generali dei trasferimenti: ad eccezione delle documentazioni mediche, si autocertifica tutto con dichiarazione personale sostitutiva (ai sensi dell'art. 46 e

successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni).

La scuola è tenuta a porre in essere idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.